

CONVENZIONE

TRA

MIT

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

E

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

L'anno 2023, nel mese di marzo

TRA

la dott.ssa Maria Teresa Di Matteo, nata ad Avezzano (AQ) il 21/12/1958, Capo del Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, e il dott. Enrico Maria Pujia, nato a Soriano Calabro (VV) il 24 marzo 1967, Capo del Dipartimento per la Programmazione Strategica, i Sistemi Infrastrutturali, di Trasporto a rete, Informativi e Statistici, che intervengono in nome e per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (successivamente denominato per brevità MIT), con sede in Roma, Via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 RM;

E

il prof. Massimo De Felice, nato a Roma (RM), il 4 ottobre 1953, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA, l'Ente Italiano di Accreditamento (successivamente denominato per brevità ACCREDIA) con Sede Legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9 - 00161 RM;

di seguito indicati collettivamente anche come "le Parti";

PREMESSO CHE

- Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il Regolamento (CEE) n. 339/93;

- il citato Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei *consideranda* iniziali che "lo scopo dell'accREDITamento è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo a eseguire attività di valutazione della conformità" e che "gli Stati Membri non dovrebbero mantenere più di un Organismo Nazionale di AccredITamento e dovrebbero garantire che tale Organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività";
- la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, si riferisce ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e abroga la Decisione 93/465/CEE;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha adottato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- l'art. 4, comma 1, della Legge n. 99 del 2009, per assicurare la pronta applicazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ha disposto che *"il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione e al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere attività di AccredITamento"*;
- l'art. 4, comma 4, della Legge n. 99 del 2009, ha stabilito che *"dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica"* e che *"i Ministri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente"*;
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto Interministeriale per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accredITamento e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministri interessati;
- i Ministri sopra citati, in data 22 dicembre 2009, hanno, altresì, emanato un Decreto Interministeriale per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di AccredITamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- con il D.M. del 21 dicembre 2017, n. 585 "Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose", il MIT ha previsto, come anche nelle premesse, che una serie di attività possano essere eseguite da Organismi di Ispezione di Tipo A Notificati a fronte della Direttiva 2010/35/UE T-PED e accredITati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e s.m.i. e della serie di Norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021 e s.m.i. con riferimento esplicito alla o alle attività di cui chiedono l'autorizzazione;

- lo stesso D.M. n. 585/2017 prevede al comma 2 dell'articolo 6 che il Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale possa stipulare Specifiche Convenzioni con l'Ente Unico dell'Accreditamento - ACCREDIA - ovvero a estendere il campo di applicazione di quelle attualmente in vigore;
- come disposto dal comma 3 dell'articolo 6 dal citato D.M. n. 585/2017 le Convenzioni con l'Ente Unico di Accreditamento devono prevedere sia nelle fasi di vigilanza e monitoraggio che di primo riconoscimento il coinvolgimento diretto di Componenti delle Commissioni di cui al comma 1, ovvero di Esperti Tecnici da questi valutati idonei per ciascuna specialità trasportistica anche su designazione delle singole Direzioni Generali del Dipartimento e dal Comando Generale.

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- ACCREDIA svolge attività di accreditamento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e svolge tale attività anche nei settori riservati ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato Decreto del 22 dicembre 2009 si è dotata di strumenti organizzativi che consentono adeguata partecipazione alle attività di accreditamento da parte dei predetti Ministeri;
- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA, ai sensi del proprio Statuto e del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
 - verificare che i Soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità, possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
 - operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica Amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante Convenzioni, che ne fissano limiti e condizioni;
- ACCREDIA ha costituito e reso operativo il Comitato di Accreditamento che si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento, in Comitati e SottoComitati Settoriali. Nel rispetto del principio della competenza tecnica, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e degli artt. 12 e 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo;

- i Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti. I SottoComitati Settoriali di Accreditamento hanno il compito di predisporre una decisione da sottoporre per la delibera definitiva ai Comitati Settoriali di Accreditamento (CSA) di riferimento;
- ACCREDIA ha mostrato, nell'esercizio e applicazione della precedente Convenzione, che con la presente si va a rinnovare, di corrispondere alle prescrizioni emesse con il citato Decreto del 22 dicembre 2009;
- è stato affidato, con Decreto del 22 dicembre 2009, al Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di svolgere controlli regolari sulla Struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale esercizio di controllo, è stata istituita presso l'Autorità nazionale per l'accREDITamento una Commissione di Sorveglianza Interministeriale, che svolge tale compito, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto del 22 dicembre 2009;
- considerato che la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della Direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE individua quale Autorità competente in materie di attrezzature a pressione trasportabili il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
- considerato che ai sensi dell'articolo 6 del DD 3 settembre 2013 il MIT per l'attività di vigilanza degli Organismi Notificati si avvale anche delle risultanze delle visite effettuate da ACCREDIA per l'accertamento del possesso e la permanenza dei requisiti posto alla base dell'accREDITamento;
- considerati i contenuti del Decreto MIT del 21 dicembre 2017 "Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci pericolose", che prevede che una serie di attività possano essere eseguite da Organismi di Ispezione di Tipo A Notificati a fronte della Direttiva 2010/35/UE T-PED;
- considerata la necessità di consentire l'operatività degli Organismi già notificati in base alla Direttiva 2010/35/UE, senza soluzione di continuità e autorizzare l'attività di eventuali nuovi richiedenti coordinando l'attività svolta dal MIT con le attività di ACCREDIA;
- si ritiene opportuno rinnovare l'ultima Convenzione di durata quinquennale stipulata tra il MIT e ACCREDIA in data 13 marzo 2018, senza soluzione di continuità.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1
PREMESSE E ALLEGATI**

1. Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto ed al Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente ed integralmente richiamate e riportate nel presente articolo.

**ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La Convenzione ha per oggetto, così come previsto e stabilito dall'art. 8 del Decreto del 22 dicembre 2009, la definizione dei rapporti di collaborazione tra il MIT ed ACCREDIA.

2. La collaborazione è finalizzata a:

- a) garantire il buon funzionamento del Sistema di Accreditamento nei settori di competenza del MIT;
- b) organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento in tali settori, in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei Consumatori;
- c) sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di Valutazione della Conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea ed internazionale, nonché delle competenze del MIT;
- d) far sì che ACCREDIA contribuisca ad implementare l'attività delle Pubbliche Amministrazioni per la sorveglianza sul mercato, sia direttamente, accreditando gli Organismi di Valutazione della Conformità, sia indirettamente favorendo la circolazione dei prodotti conformi ai requisiti che offrano un elevato grado di protezione degli interessi pubblici.

ART. 3

OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCREDITAMENTO

1. Il MIT affida ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti:

- a) in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e alle Guide Europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere attività di Valutazione della Conformità ai requisiti essenziali della Direttiva 2010/35/UE - in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le Direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE e successive modifiche e integrazioni;
- b) in conformità alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, e alle Guide Europee di riferimento, ove applicabili, per gli Organismi incaricati di svolgere le seguenti attività:
 - esecuzione delle prove sulle cisterne previste al paragrafo 6.8.2.4.6 dalla normativa RID nonché a valutare e certificare le modifiche apportate alle cisterne;
 - approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature a pressione trasportabili di cui all'art. 5 del presente Decreto;
 - estensione della periodicità di revisione delle bombole da 10 a 15 anni secondo quanto previsto dall'istruzione di imballaggio P200 dell'ADR/RID/ADN;
 - approvazione e l'effettuazione delle prove di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che ricondizionati, che recano la marcatura UN secondo le previsioni del capitolo 6.3 dell'ADR/RID/ADN;
 - mantenimento in servizio delle cisterne destinate al trasporto di gas approvate secondo il Decreto Ministeriale 22 luglio 1930 e Regio Decreto 12 maggio 1927, n. 824;
 - mantenimento in servizio delle bombole destinate al trasporto di gas approvate secondo il Regio Decreto 19 settembre 1925 secondo le previsioni del presente Decreto;
 - approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature di cui al cap. 6.7 del dell'ADR/RID/ADN e dell'IMDG CODE;
 - approvazione ed esecuzione delle prove dei contenitori di cui alla Convenzione internazionale sulla Sicurezza dei Contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, nonché approvazione ed esecuzione delle prove dei contenitori per il trasporto alla rinfusa di merci pericolose secondo quanto previsto dal Capitolo 6.11 dell'ADR e RID nell'ambito della Convenzione CSC.

2. In base a quanto stabilito con la presente Convenzione, l'accREDITamento rilasciato da ACCREDIA costituisce pre-requisito obbligatorio per il rilascio dell'autorizzazione e qualora applicabile per la conseguente notifica alla Commissione Europea, da parte del Ministero.

3. Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo art. 4, potranno essere concordate direttamente tra ACCREDIA e il Ministero, in particolare per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accreditamento.

4. Nello svolgimento dell'attività di accreditamento disciplinata dalla presente Convenzione, ACCREDIA si impegna a operare nel pieno rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica.

ART. 4

PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

1. ACCREDIA rilascia i Certificati di accreditamento in conformità al disposto del precedente art. 3.

2. Per ciascun accreditamento rilasciato, ACCREDIA svolgerà le seguenti attività:

- esame documentale con redazione del relativo Rapporto;
- verifica presso la sede dell'Organismo, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione del relativo Rapporto;
- verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento ACCREDIA RG-01, con redazione dei relativi Rapporti;
- visite di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento di ACCREDIA RG-01.

3. I Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA, IAF, ILAC, nonché i propri Regolamenti nelle più recenti revisioni applicabili.

4. I Certificati di accreditamento hanno validità quadriennale. ACCREDIA comunica periodicamente al MIT, secondo modalità definite di comune accordo con il MIT stesso, l'esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento competente.

5. ACCREDIA provvede alla tempestiva gestione delle procedure di accreditamento al fine di consentire al MIT l'emanazione dei provvedimenti amministrativi di competenza nei termini previsti dalla Normativa vigente senza soluzione di continuità con le Autorizzazioni emesse.

ART. 5

COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto di ACCREDIA è stato specificamente costituito un Comitato Settoriale di Accreditamento (CSA AR), competente a deliberare la concessione, l'estensione, il rinnovo, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti indicati al precedente art. 3.

2. Il Comitato Settoriale di Accreditamento è presieduto da un Esperto qualificato, designato dal MIMIT, Funzionario/Dirigente del Ministero stesso. Il Ministero ha designato altri Componenti in servizio presso lo stesso Ministero, che sono stati nominati in base allo Statuto di ACCREDIA. Il Consiglio Direttivo di ACCREDIA potrà inserire nel Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate (CSA AR), per le delibere concernenti la concessione, l'estensione, il rinnovo, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti per le attività di cui all'Articolo 3, comma 1, punto b), un Esperto Tecnico designato dal Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale del MIT. Alle sedute del Comitato potranno essere invitati altri Esperti ministeriali senza diritto di voto.

ART. 6

PERSONALE DIPENDENTE E VALUTATORI

1. Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dalla presente Convenzione, e in particolare dei compiti di esame documentale, verifiche in sede e in accompagnamento e sorveglianza, come meglio specificate nelle procedure di accreditamento di cui al precedente art. 4, ACCREDIA impiegherà propri Ispettori, sia dipendenti, che legati da contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17011.

2. Per la procedura di qualifica degli Esperti Tecnici e degli Ispettori da utilizzare per l'accREDITAMENTO degli Organismi per le attività elencate al precedente art. 3, ACCREDIA applicherà l'*iter* normalmente previsto. In base a tali procedure ACCREDIA potrà utilizzare, per l'attività di valutazione, Personale dipendente del Ministero e da esso autorizzato. A tali Esperti Tecnici e Ispettori si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi e requisiti di imparzialità e competenza.

ART. 7

TARIFFE

1. Per l'attività di accreditamento oggetto della presente Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario, nel rispetto delle determinazioni della Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.

2. Per il Regolamento di cui all'art. 3 della presente Convenzione, ACCREDIA fornirà annualmente ai Ministeri evidenza del rispetto dei principi stabiliti dall'art. 7, comma 1, del Decreto del 22 dicembre 2009.

ART. 8

MONITORAGGIO E CONTROLLI

1. Il MIT effettua periodicamente il monitoraggio sull'attività di ACCREDIA, attraverso il Piano di Sorveglianza approvato dalla Commissione di Sorveglianza Interministeriale di cui all'art. 6 del Decreto 22 dicembre 2009.

2. ACCREDIA si impegna a comunicare al MIT:

- gli accreditamenti rilasciati, a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
- le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
- le scadenze dei Certificati di Accreditamento, per gli Organismi che non procedono al rinnovo dell'Accreditamento;
- i provvedimenti sanzionatori, corredati da adeguata motivazione;
- i reclami e le segnalazioni pervenuti in merito all'attività degli Organismi accreditati, riepilogati nell'ambito della Relazione Annuale sul funzionamento di ACCREDIA;
- i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione;
- su richiesta del MIT la programmazione di dettaglio delle attività ispettive in campo (rif. Verifiche presso le sedi degli Organismi) al fine di consentire, ove ritenuto necessario dal MIT, anche il coinvolgimento e la partecipazione alle stesse di uno o più Componenti della Commissione Ministeriale di cui all'art. 3 del D. D. 3 settembre 2013 - Procedure per la designazione e la vigilanza degli Organismi Notificati ai sensi del Decreto Legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

ART. 9

RICORSI

1. Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA, si applica lo Statuto dell'Ente vigente al momento della decisione oggetto del ricorso.

ART. 10

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione entra in vigore il giorno dell'ultima firma digitale apposta, avrà la durata di cinque anni e dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 11

ONERI FISCALI

1. L'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 642/1972 (Allegato "A", parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

MIT

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOTT.SSA MARIA TERESA DI MATTEO

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PROF. MASSIMO DE FELICE

DOTT. ENRICO MARIA PUJIA